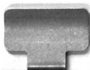
RELAZIONE SULLE PROPOSTE RELATIVE AI FIGLI LEGITTIMI DI MADRI...



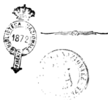


CONSIGLIO PROVINCIALE

DI

SIENA

RELAZIONE SULLE PROPOSTE RELATIVE AI FIGLI LEGITTIMI DI MADRI IMPOSSIBILITATE AD ALLATTARE, AL SEGUITO DELL' ABOLIZIONE DELLE RUOTE.



SIENA 1869

TIP. SORDO-MUTI DI L. LAZZERI

Signori Consiglieri

Chiudere le Ruote è facile: sostituire ad esse dei luoghi di consegna ed accettazione e stabilirne le norme non difficile: gli esempi sono così molteplici e prossimi, che l' imitargli anco modificandogli in meglio, non è tal cosa che possa dare gran pensiero, nè presentare grande difficoltà — In un modo o nell' altro alle creature illegittime la carità pubblica provvede.

Ma questa stessa carità deve rimanere completamente sorda ai vagiti dei figli legittimi della miseria e della sventura? — La madre che non può allattare, la madre che lo potrebbe potenzialmente ma che deve lavorare gran parte delle 24 ore per guadagnare pane ad altri figli, e forse anche ad un marito infermo, non deve presso alcun potere sociale trovare misericordia? — La carità pubblica che per tanti secoli fu generosa, fino forse alla rilassatezza, deve da un giorno all' altro divenire rigida fino alla non curanza.

A queste interrogazioni che la COMMISSIONE ha fatte a se stessa ha trovata bella e pronta la risposta nel fatto compiuto nelle altre nazioni, o nei vicini paesi — Ove si sono chiuse o si vogliono chiudere le Ruote si sono aperte *les Crêches* (ospizii di allevamento) ovvero gli ospizii di maternità. —

Ma sia gli uni sia gli altri è certo che essendo istituzioni di beneficenza locale non possono essere istituzioni provinciali, e per conseguenza sfuggono per propria indole al nostro compito, e poi tanto gli uni che gli altri sono provvedimenti ottimi ed efficacissimi nelle città grandi, o nelle terre manifatturiere, ma impossibili, senza dubbio le prime, nelle città non manifatturiere, nei villaggi, nelle campagne, e ben difficili le seconde.

E venendo a noi, dato per esempio che la carità cittadina aprisse un ospizio di maternità in Siena, ed un ospizio di allevamento in Colle, come e da chi si provvederebbe ai legittimi di miserabili e impotenti a fargli allevare negli altri 36 Comuni? o meglio, dato che fosse provveduto al bisogno di una popolazione di 30,000 dei nostri abitanti, come rimarrebbe l'altra di 170,000?

La via di seguire di fronte a questi bisogni e a questi doveri ci sembra additata:

1. Dalla natura dei fatti.
2. Dalle Leggi vigenti da ritoccare.
3. Dalle Leggi passate da ripristinare.

Chi è un illegittimo? Egli è uno sciagurato cui oltre all'essere negata la suprema gioja di amare e servire gli autori dei giorni suoi, il Codice imperfetto, e il pregiudzio inveterato, condannano dalla nascita, al pubblico dispregio, quasi egli sia fatto meno a immagine e similitudine di Dio, sol perchè alla sua nascita non presiede, una formula pronunziata dal Sindaco, o una benedizione invocata dal Parroco. — Il potere sociale accorre verso di Lui, lo adotta, limitandosi però a non lasciarlo morire di fame: poi bisogna che egli faccia miracoli per abilitarsi in faccia al mondo, ed acquistare rango di cittadino. — Questa adozione del potere sociale lo pone in parte a carico della Provincia piuttosto che dello Stato, e lasciamo correre, in quantoche quella rappresenta collettivamente la massa di quella popolazione dalla quale per presunzione morale la creatura si ritiene che provenga: in parte a carico del Comune, e non può stare: imperocchè è indefinibile il legame e il rapporto che può passare fra un fanciullo abbandonato, e i cinque e sei cento e più Comuni che compongono la maggior parte delle nostre Provincie; fra il fanciullo esposto a Montepulciano e il Comune di Chiusdino. —

Chi è un legittimo di madre malata e impossibilitata ad allattare? È un malato, e di qual malattia! di stento. — Una malata, ed un malato certi, constatati, o contsatabili ai quali la carità locale dee

soccorrere come soccorre per ogni altra infermità. Chi paga la tassa di spedalità degli Infermi miserabili ? Il Comune, in quantoche egli è l'Ente determinato al quale l'infermo determinatamente appartiene, e fra un infante malaticcio per mancanza di nutrimento, ed un emottoico non vi è differenza che dell'età.

Il concorso misto pertanto della Provincia e del Comune al mantenimento degli Esposti non sembra a noi nè logico nè razionale. Nè in verità lo è sembrato neppure al Legislatore, il quale non ha osato dichiarare obbligatoria quella spesa per l'uno o l'altro di questi Enti, ma unicamente in via provvisoria, e fino a nuove disposizioni, all' Art. 237 delle disposizioni transitorie della Legge Provinciale e Comunale lo ha loro addossato.

Egualmente non ci sembra nè logico nè ragionevole il concorso identico per la custodia dei Dementi. — Niuno vorrebbe impugnare che il Demente non sia un malato, la cui personalità è certa e il domicilio legale: onde non vediamo ragione per la quale debba sopportarne il carico collettivamente tutt'una Provincia, e la popolazione di un Comune nel quale per grazia di Dio non siano Dementi, debba pagare le spese di un altro che disgraziatamente abbia molti matti.

Posto e ritenuto pertanto che l'illegittimo è un individuo in tutto l'essere suo completamente

ignoto, indeterminato, e indeterminabile per la filiazione e per la patria, e il Demente invece è un individuo determinato nella persona e nel domicilio, pensa la Commissione che la spesa dei primi dovrebbe essere dalla Legge addossata totalmente alle Provincie, e quella dei secondi intieramente ai Comuni.

E poichè è da considerarsi simile al malato l'infante che la madre non può allevare, crede la Commissione che debba la legge provvedere a Lui come provvede al Demente, facendo cioè OBBLIGATORIA per il Comune la spesa necessaria ai sussidii di Latte per i figli legittimi di madri impossibilitate ad esser nutrici, accordati dalle rappresentanze Comunali nei debiti modi e colle necessarie cautele.

Se il Consiglio dividesse queste idee potrebbe farle proprie colla seguente Deliberazione:

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SIENA

Considerando che la condizione sociale dell'infante illegittimo o abbandonato, è indeterminata e indeterminabile, e perciò l'allevamento di esso non può fare carico speciale a nessun Ente locale.

Considerando che nessuna diversità passa fra un Infermo miserabile qualunque, e un Demente, la di cui patria e domicilio sono certi o accertabili, onde il mantenimento di questi è una spesa essenzialmente locale.

Considerando altresì che le condizioni stesse di un Infermo e di un Demente, sono pur quelle dell' infante legittimo figlio di madre priva di Latte.

Visto l' Art. 237 della Legge Provinciale e Comunale pel quale solo transitoriamente e fino a nuove disposizioni la spesa dell'allevamento degli Esposti è posta a carico consorziale delle Provincie e dei Comuni.

Visto l' Art. 77 della Legge Toscana dei 20 Novembre 1849 continuativa i Regolamenti veglianti fino dal 1776, per i quali fra le spese OBBLIGATORIE dei Comuni vi è quella dei sussidi di Latte alle madri impotenti ad essere nutrici.

FA VOTO

onde il Governo del Re proponga al Parlamento che nella Legge Provinciale e Comunale la spesa degli Esposti sia fatta definitivamente obbligatoria solo per le Provincie, che la spesa dei Dementi sia resa Definitivamente obbligatoria esclusivamente pei Comuni, e che fra le spese obbligatorie dei medesimi sia aggiunta quella dei Sussidi di Latte a favore delle madri impotenti ad allattare.

20 Giugno 1869.

B. BARZELLOTTI
A. CORTICELLI
DE' GORI RELATORE



